

occupazionale, si possa riscontrare una tendenza alla ricomposizione dei contratti per tipologia. Si nota, infatti, l'incremento della quota di avviamenti tramite rapporti di lavoro tipici (tempo indeterminato, apprendistato e tempo determinato) e la diminuzione di quella relativa ai contratti atipici (lavoro a chiamata e collaborazioni coordinate e continuative o a progetto). In particolare, l'ISFOL ha evidenziato come, a partire dall'approvazione della riforma del mercato del lavoro, vi sia stata una riduzione in termini assoluti e relativi degli avviamenti con contratto di lavoro a chiamata, con tutta probabilità connessa all'introduzione di misure volte a contrastarne un utilizzo improprio.

Incentivi per l'occupazione giovanile e femminile

La Legge di Stabilità 2013 ha ulteriormente¹²⁰ ridotto il 'cuneo fiscale' mediante l'aumento delle deduzioni forfettarie sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tali deduzioni sono maggiorate per ogni lavoratore di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni o nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (si veda il par. V.8).

Il Governo¹²¹ ha istituito il 'Fondo per il finanziamento d'interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne', destinando a tali misure circa 196,1 milioni di euro per l'anno 2012 e 36 milioni di euro per l'anno 2013. Gli incentivi sono volti, da un lato, a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne in contratti a tempo indeterminato; dall'altro, a favorire le stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato di giovani e donne in precedenza assunte con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per tale incentivo l'INPS corrisponde 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione riconosciuto fino a un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro nei limiti delle risorse indicate per i contratti stipulati con giovani fino a 29 anni e con donne. Con lo stesso provvedimento, il Governo ha poi reso efficaci gli incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e donne con orario normale di lavoro. L'INPS corrisponde a ciascun datore di lavoro un incentivo di 3.000 euro a fronte di un'assunzione di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne (indipendentemente dall'età anagrafica). L'incentivo per la stabilizzazione, versato dall'INPS, raggiunge un massimo di dieci contratti per azienda. Il contributo è elevato a 4.000 o 6.000 euro rispettivamente se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 o i 24 mesi (per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013).

La riforma del lavoro introduce un'agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono donne nelle aree svantaggiate. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione del 50 per cento dei contributi per una durata pari a dodici mesi, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato e in somministrazione.

¹²⁰ Le precedenti riduzioni del cuneo fiscale erano state introdotte dal D.L. 201/2011.

¹²¹ D.L. del 5 ottobre 2012 - Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, d'istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Se il contratto viene trasformato in tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, mentre se l'assunzione viene effettuata direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per lo stesso periodo a decorrere dalla data di assunzione. Le disposizioni riguardano le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle Regioni dell'obiettivo convergenza, nonché le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Gli stessi benefici sono attribuiti all'assunzione di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Il Governo ha approvato poi il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario¹²² sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Viene, in tal modo, definita una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro¹²³. Con lo stesso provvedimento, a marzo 2013, il Governo ha dato attuazione al provvedimento che consente di riconoscere incentivi economici a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in Regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile¹²⁴.

Riguardo alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile, assumono rilevanza le nuove norme introdotte dal 'Decreto Sviluppo'¹²⁵ in relazione al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (soggetti in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di laurea magistrale prevalentemente tecnico scientifiche). Il beneficio ricadrà su tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dall'entrata in vigore del 'Decreto Sviluppo' (giugno 2012). Nella fattispecie, l'incentivo è pari al 35 per cento di tutti i costi aziendali sostenuti per il lavoratore fino a un massimo di 200.000 euro. Per il credito d'imposta sono previsti 25 milioni per il 2012, 50 milioni dal 2013 e

¹²² CE n. 800/2008.

¹²³ Nel dettaglio, si stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati coloro che: *i)* non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; *ii)* non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione; *iii)* sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall'ISTAT. L'assunzione senza l'indicazione della causale giustificativa è prevista anche nei casi di persone con più di 50 anni, adulti che vivono con una o più persone a carico, i membri di minoranze linguistiche, i disoccupati percettori dell'indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali da almeno sei mesi

¹²⁴ Il provvedimento, che mancava dal 2008, era previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. 13 settembre 2003, n. 276.

¹²⁵ D.L. 83/2012 articolo 24.

per gli anni successivi. Ulteriori agevolazioni sono state previste per le *start up* innovative dal 'Decreto Crescita 2.0' (cfr. V.8 e V.12)¹²⁶.

A fine agosto 2012 è entrata in vigore la misura che prevede la possibilità di creare una società a responsabilità limitata semplificata¹²⁷. La possibilità, inizialmente prevista solo per i giovani sotto i 35 anni di età, è stata successivamente estesa¹²⁸ anche agli individui al di sopra dei 35 anni. La misura consente di creare la società con il capitale minimo di 1 euro e, solo per gli *under 35*, è possibile utilizzare un modello di statuto *standard* che è esente da diritti di bollo e di segreteria e dagli onorari notarili.

Finalizzato all'aumento dell'occupazione giovanile è il ri-orientamento del Fondo rotativo per Kyoto (operativo da marzo 2012 con 470 milioni residui) attraverso la concessione alle aziende operanti in settori chiave di finanziamenti a tasso agevolato (0,5 per cento), vincolati alla creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni (nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni). Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I settori chiave individuati dalla norma sono i seguenti: *a*) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; *b*) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione e di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; *c*) ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie nel 'solare a concentrazione', 'solare termo-dinamico', 'solare fotovoltaico', biomasse, biogas e geotermia; *d*) incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*.

Nell'ambito degli interventi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, assume particolare importanza il 'Piano Sociale per il Sud' varato nell'ambito della riprogrammazione dei fondi comunitari (cfr. capitolo V.6). Da ricordare anche che il Governo ha stanziato 40 milioni di euro destinati al bando '*social innovation*' (chiuso a inizio luglio 2012) per i progetti innovativi a carattere sociale per i giovani al di sotto dei 32 anni di età nel Mezzogiorno.

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Sempre per incentivare il lavoro delle donne e permettere un'adeguata conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, la riforma del mercato del lavoro prevede due misure sperimentali. La prima, relativa al congedo di paternità obbligatorio è volta a favorire la maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia. Dal 1° gennaio 2013 i padri lavoratori (anche affidatari o adottivi) hanno diritto a una giornata obbligatoria di astensione dal lavoro e, facoltativamente, ad altre due, entro il quinto mese di vita del figlio. Il giorno di congedo obbligatorio si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in

¹²⁶ Lo stesso trattamento preferenziale varrà anche per le imprese dei territori interessati dall'evento sismico di maggio 2012.

¹²⁷ Prevista dal D.L. 1/2012 e poi attuata con D.M. n.138/2012.

¹²⁸ D.L. 83/2012.

maternità. I due giorni di congedo facoltativo sono, invece, sostitutivi al periodo di maternità. Per i giorni di congedo il padre ha diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e con contribuzione figurativa piena¹²⁹. Per finanziare il congedo parentale, il Governo ha previsto risorse pari a 78 milioni l'anno per il triennio 2013-2015.

La seconda misura, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo, permette che le madri possano richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico mensile di 300 euro, utilizzabile o per pagare una *baby sitter* o per coprire la retta dell'asilo nido (pubblico o privato accreditato). Nel primo caso la lavoratrice madre riceverà dei *voucher*, nel secondo caso l'INPS pagherà direttamente la struttura interessata. Per le richieste verrà stilata una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore ISEE. Spetta all'INPS anche il monitoraggio sull'andamento della spesa sui tre anni della sperimentazione.

Con la Legge di Stabilità 2013 è stata inoltre introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale anche in ore, a partire dal 1° gennaio 2013, secondo disposizioni che saranno adottate dai Contratti Collettivi Nazionali relativamente alle modalità di fruizione e ai criteri di calcolo della base oraria. Tali congedi spettano a ciascun genitore lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino fino a un periodo massimo di 6 mesi di astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l'astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi.

A ottobre 2012 il Governo ha reso operativo anche in Italia il regolamento europeo che disciplina la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, quotate in mercati regolamentati e per quelle controllate dalla Pubblica Amministrazione non quotate. È fissata la quota del 33 per cento di presenza femminile, ma per il primo mandato è sufficiente il 20 per cento. Per le aziende quotate l'obbligo è in vigore da agosto 2012, per quelle controllate dalla PA da febbraio 2013.

FOCUS

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

A fine ottobre 2012 è stata siglata un'intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le autonomie locali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché dei tempi di cura per la famiglia. L'impatto stimato di tale intesa include: l'attivazione di ulteriori 60 servizi educativi in contesti domiciliari e il raggiungimento di circa 2.500 nuovi destinatari (minori di 3 anni di età); il sostegno a ulteriori 1.200 progetti individuali e di sistema in grado di facilitare il rientro delle donne nel mercato del lavoro; l'ampliamento delle platee dei beneficiari d'incentivi per l'acquisto di servizi di cura, che coinvolgerà ulteriori 2.300 famiglie.

L'intesa segue quella siglata a primavera 2010 che, sulla base dei risultati acquisiti, ha consentito quattro linee di intervento:

- Creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e similari ('mamme di giorno', educatrici familiari o domiciliari, ecc.): attivazione di 749 iniziative, che hanno coinvolto complessivamente circa 900 comuni, per un totale di 27.371 destinatari (minori di 3 anni di età). I servizi attivati e/o potenziati si sono concentrati sui nidi d'infanzia (416 progetti), nuovi servizi educativi in contesti domiciliari (334), 'spazi gioco' e 'centri bambini famiglie'.

¹²⁹ In merito al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato D.Lgs. 151 del 2001.

- Facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale: 243 donne coinvolte in percorsi di facilitazione per il rientro al lavoro per 858 ore di formazione.
- Erogazione d'incentivi all'acquisto di servizi di cura in forma di voucher per i servizi offerti da strutture specializzate o in forma di 'buono lavoro' per prestatori di servizi: erogazione di 8.459 incentivi per l'acquisto di servizi di cura in favore di 4.710 famiglie italiane.
- Sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o *family friendly*) come banca delle ore, telelavoro, *part-time*, programmi locali dei tempi e degli orari: attivazione di 115 progetti di sostegno a tipologie contrattuali facilitanti, per 485 donne; 153 postazioni di telelavoro, 55 'banche del tempo' e 78 percorsi di sostegno a organizzazioni aziendali *family friendly*.

Il Piano Nazionale per la Famiglia¹³⁰, si pone quale strumento orientativo degli interventi relativi all'attuazione delle politiche familiari. Le priorità individuate dal Piano, anche in chiave di lotta alla povertà, sono le famiglie con minori, in particolare quelle numerose, e le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti.

Il Governo ha, inoltre, previsto interventi per l'inclusione sociale a valere sulle risorse nazionali, per un ammontare complessivo di 117 milioni di euro destinati a politiche familiari. Oltre agli 81 milioni già assegnati di recente alle Regioni e agli Enti Locali per progetti rivolti agli asili nido e all'assistenza domiciliare agli anziani, sono stati destinati ulteriori 36 milioni di euro per finanziare nuovi progetti (conciliazione famiglia-lavoro, sezioni primavera, progetti di supporto alle famiglie terremotate dell'aquilano, adozioni internazionali e iniziative per premiare progetti e buone pratiche per l'invecchiamento attivo e il supporto familiare).

Per sostenere e ampliare il ruolo sempre maggiore svolto dalle donne nel sistema economico nazionale, a febbraio 2013, il Governo e Unioncamere hanno rinnovato il protocollo d'intesa - della durata di 5 anni - che conferma e rafforza l'impegno in corso. Il Protocollo raccoglie, inoltre, le indicazioni che arrivano dalla Commissione Europea in materia di politica industriale. L' intesa ridefinisce la *mission* dei 105 Comitati per l'Imprenditoria Femminile (CIF) presenti presso tutte le Camere di Commercio, che avranno il compito di: *i*) operare per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell' imprenditoria; *ii*) partecipare alle attività delle Camere di Commercio, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere; *iii*) promuovere indagini conoscitive sulle realtà locali per individuare opportunità di accesso delle donne nel mondo del lavoro e, in particolare, dell' imprenditoria; *iv*) mettere a punto iniziative per lo sviluppo dell'impresa femminile; *v*) attivare iniziative per facilitare l'accesso al credito; *vi*) curare attività di ricerca e studio, coltivare relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione.

Il 14 marzo 2013 il Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e Finanze hanno sottoscritto una convenzione per la creazione, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia, della Sezione speciale 'Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità', interamente dedicata alle imprese femminili.

Le risorse finanziarie della Sezione speciale sono pari a 20 milioni di euro, di cui dieci messi a disposizione dal Dipartimento Pari opportunità, 10 dal Fondo

¹³⁰ Approvato dal Consiglio dei ministri il 7 giugno 2012 e adottato in Conferenza unificata il 19 aprile 2012.

centrale di Garanzia. Le imprese femminili verranno sostenute mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo centrale, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa. In favore delle imprese *start up* femminili è riservato il 50 per cento della dotazione della Sezione speciale, quota che potrà variare in relazione alle effettive esigenze del mondo imprenditoriale femminile.

Le linee guida dell'Accordo sulla produttività tra le parti sociali

A novembre 2012 le Parti sociali hanno firmato l'accordo in cui sono state definite le 'Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia'. L'accordo contiene sette punti fondamentali: *i)* riconosce alla contrattazione collettiva nazionale la tutela del potere di acquisto dei salari superando però ogni forma d'indicizzazione automatica; *ii)* valorizza la contrattazione di secondo livello a cui affida una quota degli aumenti economici eventualmente disposti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali con l'obiettivo di sostenere, negli specifici contesti produttivi, efficaci e mirate misure d'incremento della produttività; *iii)* adegua la regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro alle esigenze degli specifici contesti produttivi di riferimento, come la disciplina della prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro; *iv)* permette alla contrattazione di secondo livello di defiscalizzare le quote d'incrementi salariali concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'aumento della produttività; *v)* sostiene la logica della 'solidarietà intergenerazionale', prevedendo misure che agevolino la transizione dal lavoro alla pensione; *vi)* afferma l'impegno delle Parti di affrontare in sede di contrattazione le tematiche relative all'equivalenza delle mansioni, all'organizzazione del lavoro, all'orario di lavoro e alla sua distribuzione flessibile, all'impiego di nuove tecnologie; *vii)* afferma l'impegno delle Parti di completare il quadro delle nuove regole in materia di rappresentanza.

La Legge di Stabilità 2013 contiene la previsione di una specifica agevolazione per incrementare la produttività del lavoro. In particolare, per la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2013, sono destinati fino a 950 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per il 2014; per la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2014 sono destinati 600 milioni di euro per il 2014 e 200 milioni di euro per il 2015¹³¹. Con il decreto ministeriale attuativo¹³² sono state definite le condizioni per l'applicazione delle misure di defiscalizzazione. Per i redditi di lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui (riferiti all'anno precedente a quello in cui si usufruisce dell'agevolazione) l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali è fissata al 10 per cento sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività¹³³. La retribuzione di produttività che

¹³¹ Legge di Stabilità 2013, art. 1, comma 481 et 482.

¹³² Adottato il 22 gennaio 2013 dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹³³ Con la circolare del 3 aprile 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce la nozione della parte della retribuzione di produttività, la cui erogazione deve avvenire 'in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale [...] ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda'. La circolare fornisce anche istruzioni

beneficia dell'imposta sostitutiva non può superare i 2.500 euro lordi. Per retribuzione di produttività, il Governo intende le somme erogate con riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione espressamente dichiarati nel contratto di lavoro stipulato a livello aziendale o territoriale. In alternativa, il contratto di lavoro deve contenere almeno una misura per tre delle quattro aree d'intervento su cui il Governo intende far leva per aumentare la produttività del sistema: *i)* ridefinizione dei sistemi di orario e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in relazione agli investimenti, all'innovazione e alle condizioni di mercato; *ii)* introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; *iii)* adozione di misure per rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e facilitare l'attivazione di strumenti informatici; *iv)* interventi in materia di fungibilità delle mansioni e integrazione delle competenze.

Il decreto introduce anche procedure di monitoraggio e verifica di conformità degli accordi collettivi di secondo livello alle disposizioni. In particolare, i datori di lavoro dovranno depositare i contratti stipulati presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Il Ministero del Lavoro è incaricato di raccogliere e monitorare i contratti depositati. A fine 2013 il Governo auspica un nuovo incontro con le Parti sociali per valutare i progressi sul tema della competitività realizzati con queste nuove misure. Le novità di questo decreto di attuazione sono, in primo luogo, i parametri usati per definire la produttività (in precedenza essi erano basati sul lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro straordinario), e, in secondo luogo, il rafforzamento del ruolo dell'accordo di secondo livello quale tipologia contrattuale in cui sono contenuti i parametri per la retribuzione variabile.

FOCUS**Ponte intergenerazionale**

Allo scopo di incrementare i livelli di occupazione per i giovani e il mantenimento di condizioni di reddito adeguate per i lavoratori anziani, il Ministero ha adottato uno specifico decreto del 19 ottobre 2012, che favorisce l'invecchiamento attivo, nell'ambito di un efficace sistema di *'welfare to work'*. Attraverso un patto generazionale all'interno delle aziende, e con il concorso dell'INPS, i lavoratori anziani potranno ridurre il loro orario di lavoro mantenendo intatti i requisiti pensionistici e creando opportunità di lavoro stabile o comunque in apprendistato per i più giovani.

La norma prevede la possibilità per un lavoratore anziano di accettare di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a *part time*, al fine di favorire l'assunzione di un giovane con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Per poter fruire dei benefici previsti, il saldo tra la riduzione dell'orario di lavoro e la nuova assunzione dovrà comportare un aumento occupazionale. Le Regioni e le Province verseranno all'INPS l'integrazione contributiva in favore del lavoratore anziano, a titolo di contribuzione volontaria. Regioni e Province dovranno documentare, con una relazione trimestrale, i datori di lavoro coinvolti, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo contributivo. I fondi messi a disposizione sono 79,9 milioni che le Regioni potranno usare anche per le assunzioni agevolate ai lavoratori usciti dal mercato del lavoro.

Lavoratori anziani e modifiche al sistema pensionistico

Come già ricordato, la riforma del lavoro prevede il dimezzamento del costo del lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2013 per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente di donne in aree svantaggiate ma anche, con le stesse modalità, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Sono stati inoltre istituiti i 'Premi per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - anno 2012', volti anche a incentivare la partecipazione attiva degli anziani alla vita familiare e sociale, con uno stanziamento di 5,5 milioni di euro.

Nei casi di eccedenza di personale, la riforma del lavoro prevede la possibilità che venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, d'importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, al fine d'incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. La misura è soggetta a specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il datore di lavoro ha altresì l'obbligo di corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori che possono essere coinvolti nel programma di esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Nell'ottica della revisione della spesa pensionistica, il decreto legge 'Sviluppo', ha introdotto il c.d. 'scivolo per i manager'. Le grandi aziende che hanno in corso licenziamenti collettivi potranno comunque garantire lo scivolo ai dirigenti con il solo accordo del sindacato di categoria e non con quello di tutte le sigle sindacali.

La riforma del lavoro incrementa l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS¹³⁴ nonché della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, per coloro che risultano iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS¹³⁵, si prevede, a partire dal 2014, un incremento progressivo dell'aliquota dal 27 per cento attuale al 33 per cento dal 2018. Per gli altri iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria già titolari di un trattamento pensionistico, l'aliquota aumenta dal 18 per cento del 2012 al 24 per cento a decorrere dal 2016.

Con la Legge di Stabilità 2013 tornano gratuite le ricongiunzioni previdenziali per il lavoratori passati dal pubblico impiego all'INPS entro il 31 luglio 2010. Da aprile 2013 l'INPS renderà disponibile on line l'estratto conto previdenziale integrato, dove il lavoratore potrà ritrovare i contributi versati in enti o gestioni diverse a seconda dell'attività svolta. Per i lavoratori nati entro il 1955 e iscritti all'INPS sarà possibile anche utilizzare un calcolatore della pensione che consentirà di conoscere la data del proprio pensionamento e l'importo del presunto assegno di pensione. L'ente previdenziale sta poi predisponendo un simulatore sulla pensione futura per consentire anche ai lavoratori più giovani di conoscere il proprio profilo pensionistico. Queste iniziative si inseriscono nel

¹³⁴ Articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

¹³⁵ Come previsto dall'art. 2 comma 26, legge 335/95.

quadro della campagna di informazione ed educazione ‘Conosci la tua pensione’ previsto dalla riforma pensionistica del Decreto ‘Salva Italia’.

FOCUS

La riforma delle pensioni e le regole di salvaguardia

La riforma delle pensioni del dicembre 2011 è stata un intervento centrale del Decreto ‘Salva Italia’ perché ha inciso in modo considerevole sui requisiti di accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio del 2012.

La riforma ha introdotto alcune importanti novità: *i)* l'estensione generale e immediata del metodo contributivo di calcolo delle pensioni; *ii)* l'abolizione delle pensioni di anzianità; *iii)* la progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti tra generi e l'applicazione dell'indicizzazione dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita. Tutte queste misure consentiranno un ribilanciamento dei rapporti tra generazioni, a favore di quelle giovani e future e, contestualmente, contribuiranno all'equilibrio dei conti pensionistici garantendo le prestazioni anche per le future generazioni.

La gestione di situazioni in cui un singolo avesse già anticipato l'uscita dal mercato del lavoro, perché prossimo alla pensione, è stata prevista in modo esplicito attraverso alcune misure di salvaguardia, per offrire adeguata protezione sia a scelte individuali, sia uscite determinate da accordi collettivi.

In favore dei lavoratori prossimi alla pensione che si sono trovati o si trovano in particolari condizioni di disagio (mobilità, prosecuzione volontaria, con rapporto di lavoro risolto e così via) sono stati adottati provvedimenti di salvaguardia, comportanti l'applicazione dei requisiti di pensionamento previsti prima della riforma. Una prima salvaguardia, per 65.000 soggetti, è stata stabilita dallo stesso Decreto ‘Salva-Italia’¹³⁶. Una seconda salvaguardia è stata prevista dal Decreto sulla *Spending Review* per altri 55.000 lavoratori¹³⁷. Una terza salvaguardia è stata, infine, inserita nella Legge di Stabilità 2013¹³⁸.

Il numero dei lavoratori salvaguardati dalla piena e immediata attuazione della riforma pensionistica del 2011 risulta pertanto stimabile in 130.000 unità, alle quali si aggiungono altre 10.000 unità in attuazione di precedenti clausole di salvaguardia¹³⁹. Si tratta dei lavoratori che sarebbero andati in pensione negli anni 2013 e 2014 e di quelli coinvolti in accordi collettivi di CIG o mobilità fino al 2020 circa. Con la Legge di Stabilità 2013 è stato, inoltre, istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'intento di garantire il finanziamento di azioni in favore di altri lavoratori. Il Fondo in questione (cui sono stati già destinati 36 milioni di euro per l'anno 2013) verrà alimentato, altresì, da eventuali economie risultanti dall'attuazione dei precedenti interventi di salvaguardia.

Lavoratori extracomunitari

La riforma del lavoro modifica la norma sulla legittimità del prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario, avente permesso di soggiorno per

¹³⁶ Le cui previsioni sono state attuate dal Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012.

¹³⁷ Il Decreto Ministeriale attuativo è stato emanato l'8 ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013.

¹³⁸ Il decreto attuativo è stato definito d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stato inviato alla Camera dei Deputati e al Senato per l'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari.

¹³⁹ Tale salvaguardia afferisce a individui che maturano i requisiti pensionistici successivamente al 31/12/2011 (coloro che li hanno maturato entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento nei prossimi anni a partire dal 2013.

lavoro subordinato, nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni. In primo luogo, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. La riforma aumenta la durata minima del permesso prevista dalla legge da sei mesi a un anno prevedendo che questo sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepito.

In tema di mobilità dei lavoratori, di rilievo la normativa che prevede l'istituzione della 'carta blu UE' per gli immigrati ad alta qualifica professionale, in attuazione della direttiva comunitaria relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno di cittadini che intendono svolgere lavori qualificati. La procedura per il rilascio è reperibile *on line* ed è rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione. I lavoratori titolari della carta devono avere un titolo d'istruzione superiore di durata almeno triennale e possono entrare nel Paese per un periodo superiore ai tre mesi. Gli immigrati avranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani, fatta eccezione per i primi due anni nei quali l'accesso al mercato del lavoro prevede lo svolgimento solo di quelle attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro¹⁴⁰.

V.5 WELFARE E POVERTÀ

Molte delle misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale ed economico sono descritte con maggiore dettaglio nel paragrafo dedicato al Piano di Azione Coesione (cfr. V.6). In questa parte si vuole dar rilevanza ad alcune misure che coinvolgono tutto il territorio nazionale.

Sostegno al reddito delle famiglie indigenti

Il Governo ha approvato il decreto attuativo con cui viene avviata la sperimentazione della nuova *social card*¹⁴¹. La sperimentazione¹⁴² coinvolgerà le 12 città più grandi del Paese¹⁴³ e durerà un anno, impegnando un ammontare

¹⁴⁰ Il D.L. 5/2012, convertito nella L. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha impattato anche sulla disciplina dell'immigrazione, portando ad una semplificazione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

¹⁴¹ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 10 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, in corso di registrazione.

¹⁴² La sperimentazione è orientata ai principi comunitari contenuti nella Raccomandazione della Commissione sull'inclusione attiva.

¹⁴³ Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.

complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro. Il beneficio sarà modulato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla *social card* ordinaria che continuerà a operare accanto al programma sperimentale. La nuova carta erogherà mensilmente una prestazione pari a 231 euro per i nuclei con due persone, 281 per i nuclei composti da tre persone, 331 euro per i nuclei con quattro persone e 404 euro per i nuclei con cinque o più componenti. A partire dalla primavera, i Comuni avvieranno le procedure per la selezione dei beneficiari, mentre le azioni connesse alla sperimentazione - presa in carico ed erogazione dei benefici economici - si prevede possano partire nella seconda metà del 2013¹⁴⁴.

Il target di riferimento, deciso in accordo con le città interessate, è la lotta alla povertà minorile, a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. I beneficiari della sperimentazione sono, infatti, le famiglie che si trovano in condizione di disagio lavorativo e che hanno almeno un minore a carico. Tra i requisiti per l'accesso al programma vi è un valore dell'indicatore ISEE inferiore a 3 mila euro assieme a ulteriori limiti patrimoniali. Sulla base delle risorse disponibili si stima che potrebbero beneficiare della sperimentazione circa 13.000 famiglie. La precedenza verrà data alle famiglie in particolare condizione di disagio (disagio abitativo, nuclei monoparentali, famiglie con tre o più minori, presenza di minori disabili).

La nuova *social card* diventa uno strumento a disposizione dei Comuni - che effettueranno la selezione dei beneficiari - da integrare con gli interventi e i servizi sociali ordinariamente erogati, ma anche da coordinare in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola. I Comuni, infatti, s'impegnano ad associare al trasferimento monetario connesso alla *social card*, un progetto personalizzato d'intervento dal carattere multidimensionale, che riguarderà tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione ai minori presenti. Questi progetti includeranno: *i*) la cura della salute; *ii*) la tutela del benessere; *iii*) l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli; *vi*) il ricollocamento lavorativo attraverso la ricerca attiva del lavoro e l'adesione a progetti di formazione o di riqualificazione professionale. La concessione della Carta al beneficiario sarà condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato¹⁴⁵.

Dal monitoraggio della carta acquisti ordinaria¹⁴⁶, risulta che, nel periodo 1° dicembre 2008 - 31 dicembre 2012, il relativo beneficio, pari a 80 euro a bimestre, è stato riconosciuto a circa 935 mila persone in condizioni di disagio economico assoluto. Di queste, 493 mila sono bambini al di sotto dei 3 anni e 442 mila anziani ultrasessantacinquenni. Il 70 per cento dei beneficiari risiede nel Mezzogiorno e nelle Isole, il 13 per cento al Centro e circa il 17 per cento al Nord. Le risorse complessivamente erogate ammontano a circa 945 milioni di euro.

¹⁴⁴ Il decreto stabilisce che i Comuni destinatari della Sperimentazione debbano stilare la graduatoria dei richiedenti la prestazione entro 120 giorni dalla entrata in vigore del decreto.

¹⁴⁵ La sperimentazione sarà sottoposta a rigorosa valutazione, mediante selezione casuale di un gruppo sperimentale e di un gruppo di controllo, al fine di misurare l'efficacia di interventi di sostegno al reddito condizionati alla partecipazione a progetti di attivazione e inclusione sociale.

¹⁴⁶ Di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti del D.L. 25 giugno 2008, n.112.

Accesso alle prestazioni sociali agevolate

Il Governo ha presentato una proposta di revisione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che valuta le condizioni economiche necessarie per accedere alle prestazioni sociali agevolate. L'indicatore è applicato sia quale strumento per l'accesso a prestazioni destinate ai segmenti di popolazione in maggiore condizione di bisogno sia per la definizione del livello di compartecipazione al costo di taluni servizi rivolti all'intera cittadinanza. L'ISEE è stato introdotto nel 1998 e dal momento di avvio del sistema ad oggi si è assistito ad una progressiva crescita del suo utilizzo da parte degli Enti Locali (quasi un terzo delle famiglie italiane oggi lo utilizza). Al contempo sono emerse alcune criticità. In particolare è emerso il rischio d'iniquità in quanto l'indicatore potrebbe, da una parte non valutare adeguatamente situazioni di bisogno come quella delle famiglie numerose o nelle quali sono presenti situazioni di disabilità e non autosufficienza, dall'altra non tenere conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Con il Decreto 'Salva Italia' è stato quindi dato mandato al Governo riformare l'ISEE al fine di renderlo più rappresentativo della situazione economica reale delle famiglie, oltre che di rafforzare il sistema dei controlli per evitare frodi.

FOCUS

Il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente

L'ISEE¹⁴⁷ misura la condizione economica delle famiglie italiane tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare ai fini dell'erogazione di prestazioni per lo più a carattere sociale e assistenziale per le quali vige un principio di razionamento. Quasi un terzo delle famiglie italiane passa attraverso il sistema ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali o benefici assistenziali¹⁴⁸, quali mense scolastiche, asili nido, assistenza socio sanitaria a domicilio, borse di studio, canoni di locazione agevolati.

Con il Decreto 'Salva Italia' è stato dato mandato al Governo di riformare l'ISEE al fine di renderlo più rappresentativo della situazione economica reale della famiglia. I capisaldi su cui si fonda la proposta di revisione sono: *i*) nuova nozione di reddito disponibile che include anche somme fiscalmente esenti; *ii*) miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; *iii*) attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; *iv*) differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; *v*) ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica; *vi*) il rafforzamento del sistema dei controlli. Questa revisione va ad affrontare i problemi che l'attuale formulazione dell'ISEE ha evidenziato negli anni. Ad esempio, non si tiene adeguatamente conto di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Ciò determina problemi equitativi e compromette la capacità selettiva dello strumento, specialmente per le famiglie più povere. Va rafforzata l'azione sistematica di controllo sulla veridicità dei dati rilevanti a fini ISEE per evitare l'indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri

¹⁴⁷ È stato istituito dal D.L. 109/1998.

¹⁴⁸ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Quaderni di Ricerca Sociale 20, Rapporto ISEE 2012.

maggiormente bisognosi. Inoltre va disciplinata la definizione del nucleo familiare rilevante per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti, per ridurre il contenzioso tra cittadini e amministrazioni locali in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione¹⁴⁹. Nella proposta, il nuovo ISEE si basa sulla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare con una franchigia fino a 3.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e fino a 1.000 euro per quelli da pensione. Ai redditi familiari dichiarati ai fini IRPEF si aggiungeranno nella somma complessiva anche quelli soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto, proventi da attività agricola, assegni di mantenimento dei figli, redditi fondiari sottoposti a IMU, nonché redditi figurativi da attività finanziaria. Sono previste ulteriori franchigie per le famiglie in affitto fino a 7.000 euro, 5.000 nel caso di abitazione di proprietà che potrà aumentare di 500 euro per ciascun componente il nucleo (con tetto a 7.000 euro). Per le persone con disabilità la franchigia va da 3.500 a 6.500 euro a seconda del grado di disabilità e viene introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali. I nuclei famigliari con persone non autosufficienti possono inoltre sottrarre le spese per l'assistenza personale (domestica e assistenziale) o per il ricovero.

La seconda componente dell'ISEE è la situazione patrimoniale che, nella nuova formulazione, comprende il patrimonio immobiliare (anche detenuto all'estero) considerato al valore ai fini dell'IMU al netto del mutuo residuo e, nel caso della l'abitazione principale, scontato di un terzo del suo valore. A questo si somma il patrimonio mobiliare dove entrano conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, azioni e quote di fondi d'investimento, partecipazioni in Italia e all'estero. Anche qui, è prevista una franchigia pari a 6.000 euro accresciuta di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino al massimo di 10.000 euro.

La individuazione di coloro che si trovano effettivamente in una situazione di bisogno, passa anche da una migliore identificazione del nucleo familiare, il *passe-partout* per pesare i redditi.

Nel corso del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato la riforma, sottoponendola a un confronto aperto con i diversi livelli di governo le parti sociali e il terzo settore¹⁵⁰.

Il Governo ha inoltre emanato il decreto attuativo con cui è costituita la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE¹⁵¹, attraverso l'invio all'INPS, da parte degli Enti erogatori delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

Le informazioni della banca dati sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate,

¹⁴⁹ L'articolo 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, prevedeva l'emanazione di un decreto attuativo che disciplinasse, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, la definizione del nucleo familiare per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti con l'obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito. Il decreto non è mai stato emanato.

¹⁵⁰ Lo schema di DPCM non ha potuto però ancora essere adottato in quanto per procedere risulta necessaria, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale intervenuta a riforma ormai ultimata, una formale intesa in Conferenza Unificata, che al momento però non è stato possibile registrare per l'opposizione della sola Regione Lombardia.

¹⁵¹ Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2012, emanato ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni¹⁵². Inoltre, le informazioni della banca dati contribuiscono ad assicurare la conoscenza dei bisogni sociali, degli interventi e dei servizi sociali costituendo parte del Sistema Informativo Servizi Sociali¹⁵³. La banca dati costituisce quindi un fondamentale strumento conoscitivo destinato alle Regioni e ai Comuni per fini di programmazione e gestione in materia di politiche sociali, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

Diritto alla casa

Per agevolare l'accessibilità alla prima casa per le giovani famiglie il Governo, tramite il Piano nazionale per l'edilizia abitativa¹⁵⁴, è intervenuto applicando agevolazioni per quei costruttori edili che costruiscono riservando una quota di alloggi da destinare alla locazione o futura vendita a favore di giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) e di età inferiore a 35/40 anni.

Una seconda misura volta ad agevolare le giovani coppie prevede un intervento sui canoni di affitto, con azioni volte a garantire affitti sostenibili: ad esempio agevolazioni finanziarie per chi dà in affitto in zone rurali, per minimo cinque anni, a giovani coppie e a famiglie immigrate case vuote non in uso. Potranno essere anche previste, per le giovani coppie e le famiglie immigrate che decidono di trasferirsi in quei territori rurali dove persiste il fenomeno dell'abbandono, agevolazioni per la ristrutturazione delle case.

In ragione della crescente difficoltà di accesso al credito bancario, il Governo ha varato un insieme di misure di sostegno volte a: *i*) fornire mutui agevolati alle coppie sposate da meno di due/tre anni per l'acquisto della prima casa; *ii*) dare priorità nel rilascio delle autorizzazioni edilizie finalizzate a favorire l'insediamento di coppie giovani; *iii*) favorire l'erogazione di prestiti d'onore per mutui alle giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) che intendono acquistare la prima casa, anche in caso di discontinuità del reddito percepito dovuta a forme contrattuali di lavoro flessibile.

Con la riforma del lavoro, il Governo ha rivisto le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa istituito presso la CONSAP. Il Fondo è stato istituito¹⁵⁵ con lo scopo di consentire ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all'acquisto d'immobili da adibire a prima casa di abitazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. La sospensione può avvenire per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Fondo interviene provvedendo al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. Per accedere al Fondo, il mutuatario deve dimostrare

¹⁵² Articolo 38, comma 3, del D.L. 78/2010.

¹⁵³ Articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

¹⁵⁴ Per maggiori dettagli si rimanda al par. V.10, sezione 'Piano città e Piano edilizia abitativa'.

¹⁵⁵ Articolo 2, ai commi da 475 a 480, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri delle procedure bancarie.¹⁵⁶

La legge 201 del 2011 ha incrementato¹⁵⁷ la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La riforma del lavoro chiarisce che la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa d'istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Inoltre, definisce i casi in cui è possibile richiedere al Fondo la sospensione del pagamento delle rate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le modifiche apportate dalla riforma del lavoro si applicano alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo luglio 2012. Il Fondo mira a sostituire il 'Piano Famiglia' che l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno prorogato fino al 31 marzo 2013.

Da ricordare anche che a febbraio 2013, il Governo ha emanato il decreto attuativo¹⁵⁸ con cui approva la destinazione delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale per le città. Sono stati così ufficializzati i contributi ai 28 progetti di riqualificazione urbana con particolare attenzione alle aree urbane degradate, attivando investimenti complessivi per oltre 4 miliardi di euro (cfr. par. V.10). Gli interventi finanziati consentiranno, tra l'altro, di realizzare alloggi da affittare a canone sociale.

Il ruolo dell'impresa sociale nelle politiche di welfare

Nelle azioni a sostegno dei soggetti più fragili, un ruolo centrale, anche come opportunità di lavoro soprattutto per i giovani, è rappresentato dallo sviluppo delle imprese sociali. Tali imprese hanno come caratteristica peculiare la creazione di servizi sociali e beni a individui esclusi socialmente o vulnerabili (come ad esempio accesso all'alloggio e alle cure, assistenza a persone anziane o disabili, inclusione di gruppi vulnerabili, assistenza all'infanzia, accesso all'impiego e alla formazione, gestione della dipendenza). Nelle modalità di produzione di beni e servizi, queste imprese perseguono un obiettivo di natura sociale. Tra questi, vi è l'integrazione sociale e professionale, tramite l'accesso al lavoro, di persone svantaggiate soprattutto in ragione di una scarsa qualificazione o di problemi sociali o professionali che ne determinano l'esclusione e l'emarginazione. Attraverso queste attività le imprese sociali tengono in alta considerazione la crescita sostenibile ponendo l'accento sull'aspetto umano e sulla coesione sociale¹⁵⁹. A livello comunitario, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha contribuito a diffondere il modello italiano di impresa sociale, come buon esempio per accrescere politiche inclusive e di coesione¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Le norme di attuazione sono state quindi stabilite con regolamento emanato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 21 giugno 2010.

¹⁵⁷ Articolo 13, comma 20 del D.L. 201 del 2011.

¹⁵⁸ Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1105 del 08/2/2013

¹⁵⁹ Il ruolo dell'impresa sociale è stato evidenziato anche nella Comunicazione della Commissione Europea: 'Iniziativa per l'imprenditoria sociale Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale' COM(2011)682.

¹⁶⁰ Si veda anche il Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa del par.V.13.

Disabilità

Le iniziative promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel campo della disabilità sono state finalizzate, in particolare, alla tutela e promozione dei diritti e delle pari opportunità. Si è posta particolare attenzione ai temi dell'occupazione delle persone con disabilità e alla loro piena inclusione in tutti gli ambiti della società. Tali iniziative sono definite anche in attuazione della normativa nazionale e degli impegni assunti in sede comunitaria e internazionale. In questa luce, l'Osservatorio¹⁶¹ Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha presentato il primo 'Programma d'azione italiano per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità'¹⁶². L'approvazione del Programma arriva dopo l'invio, a novembre 2012, del primo Rapporto italiano alle Nazioni Unite sull'implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese. Il programma, che ha respiro biennale, individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione ONU ratificata dall'Italia nel 2009. Particolare attenzione, in tale quadro, è stata data alla necessità di definire principi e linee guida (politiche di *mainstreaming*) in tutti gli ambiti della vita sociale in cui le persone con disabilità incontrano barriere, ostacoli e pregiudizi, che possono precludere loro l'accesso al mondo del lavoro, alla piena mobilità, alla possibilità di contribuire allo sviluppo della comunità in cui vivono e di beneficiare di beni e servizi in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini. Di qui l'accento posto, fra i temi trattati, sull'occupazione quale elemento irrinunciabile al fine della piena inclusione nella società e sulla necessità di introdurre definizioni e modelli di valutazione e intervento sulla disabilità, che vedano al centro la presa in carico globale dell'individuo.

La Legge di Stabilità 2013 ha previsto 275 milioni da destinarsi al Fondo nazionale per le non autosufficienze. Questi fondi saranno gestiti dalle Regioni soprattutto per favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità, prioritariamente quelle più gravi, ivi compresi i malati di Sla.

In tema di accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente, pena valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti responsabili¹⁶³. L'Agenzia per l'Italia digitale si occuperà del monitoraggio del rispetto dei requisiti di accessibilità, verificando le segnalazioni che richiedono il relativo adeguamento dei servizi digitali.

¹⁶¹ L'approccio seguito nel corso dei lavori dell'Osservatorio, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato quello del pieno coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. La sinergia fra le amministrazioni (nazionali, regionali e locali) e le organizzazioni della società civile ha dato luogo a un processo partecipato che pone l'Italia all'avanguardia nel campo della più ampia implementazione della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità.

¹⁶² Il testo dovrà essere sottoposto a lettura nel Consiglio dei Ministri e al parere della Conferenza Unificata, per poi essere adottato come Decreto del Presidente della Repubblica.

¹⁶³ Ai sensi dell'art. 9 del Dgls. 179 del 2012, il mancato rispetto dell'accessibilità comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea anche le postazioni di lavoro pubbliche dedicate agli utenti disabili dovranno essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.